


Registro generale N. 418 del 16 MAG. 2011

ORIGINALE



COMUNE DI MISILMERI

Area I : Affari Generali e Istituzionali .

Determinazione del responsabile del servizio

N. 35 / A.I del registro

Data **19.04.2011**

Oggetto: Giudizio promosso innanzi al Tribunale di Termini Imerese dalla Sig.ra Passantino Rosa contro il Comune. Impegno di spesa integrativo e liquidazione, scaturenti dalla sentenza n. 107/2010, emessa dal medesimo Tribunale.-

Il giorno 19 aprile 2011, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, la sottoscritta dott. Valeria G. D'Acquisto, funzionario responsabile dell'Area sopra indicata, ha adottato il provvedimento ritrascritto nelle pagine che seguono e lo trasmette all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza.



Il Responsabile del Servizio

Premesso:

Che con atto di citazione notificato a questo Ente mediante Ufficiale Giudiziario in data 15 gennaio 2004, assunto al protocollo generale del Comune il 16 gennaio 2004, al n. 1205, la sig.ra Passantino Rosa, elettivamente domiciliata in Termini Imerese presso lo studio dell'avv. Salvatore Anselmo, rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Capasso, chiamava il Comune di Misilmeri, in persona del legale rappresentante pro tempore, a comparire innanzi al Tribunale di Termini Imerese, all'udienza del 29 marzo 2004, perché venisse dichiarata la responsabilità dell'Ente per tutti i danni subiti dalla stessa a causa delle infiltrazioni d'acque meteoriche e degli allagamenti verificatisi sin dal 1999 nel seminterrato dell'immobile di sua proprietà, sito in Misilmeri nel corso Gaetano Scarpello n. 109;

Che con la prefata chiamata in giudizio, la sig.ra Passantino Rosa avanzava nei confronti di questa Amministrazione una pretesa risarcitoria (danno emergente e lucro cessante) a norma di quanto previsto dall'art. 2043 c.c., ammontante ad € 61.444,56, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a far data dal 21 maggio 2003, con vittoria di spese, competenze ed onorari di avvocato, IVA e CPA come per legge;

Che la fattispecie lamentata dalla ricorrente nell'atto di citazione *de quo* ha avuto inizio nel 1999, in conseguenza di taluni lavori di convogliamento di acque meteoriche in nuovi collettori e di razionalizzazione dei collettori di acque nere, effettuati dalla ditta Raccuglia Pietro, per conto del Comune di Misilmeri, nella zona ove è situato l'immobile di cui sopra; da allora, a quanto pare, sia nel seminterrato del fabbricato di proprietà di controparte sia nei fabbricati adiacenti, di proprietà di altri soggetti, si sarebbero verificate copiose infiltrazioni di acqua piovana in occasione di prolungate precipitazioni, che avrebbero causato danni all'immobile ove peraltro la stessa da più di un decennio aveva esercitato l'attività commerciale di panificazione, rendendo altresì inutilizzabili i beni strumentali dell'azienda, poi ceduta, nonché il valore di avviamento della stessa;

Che a seguito di diversi e ripetuti solleciti da parte dell'interessata, i competenti servizi comunali intervenivano nel mese di febbraio 2003, provvedendo, secondo quanto asserito anche da controparte nell'atto di citazione di cui sopra, a far riparare quella parte della rete fognaria deputata al convogliamento delle acque meteoriche, risolvendo però solo parzialmente il problema;



Che la sig.ra Passantino Rosa provvedeva inoltre ad interessare della questione il Difensore Civico, giusta richiesta datata 28 gennaio 2003 e, l'Ufficiale Sanitario della competente A.S.L., con esposto in data 11 marzo 2003, prot. n. 391, nonché a dare incarico ad un geometra libero professionista per la redazione di una perizia tendente ad acclarare i danni causati all'immobile dalle infiltrazioni e dagli allagamenti e a quantificare il costo dei lavori per il ripristino dello *status quo ante*;

Che a conclusione della predetta attività peritale in data 21 marzo 2003, con nota assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 7730, la sig.ra Passantino Rosa inoltrava una richiesta risarcitoria dell'importo di € 61.444,56, costituendo in mora il Comune;

Che il Comune di Misilmeri, con nota prot. n. 12736 del 22 maggio 2003, a firma del responsabile pro tempore del Servizio Idrico Integrato, inviava, per conoscenza, alla più volte citata sig.ra Passantino, una missiva indirizzata alla ditta Raccuglia Pietro, esecutrice per conto del Comune dei lavori di costruzione del collettore fognario nel Corso IV Aprile, oggi Corso Gaetano Scarpello, tratto compreso tra la Cappella S. Giusto e l'ex casello ferroviario, affidataria dell'appalto a seguito di asta pubblica, giusta contratto stipulato il 3 giugno 1998, Rep. n. 34, con la quale procedeva ad intimare alla stessa il ripristino dello stato dei luoghi, atteso che le lamentate infiltrazioni erano state causate dal funzionamento anomalo della condotta di allontanamento delle acque meteoriche;

Che nella relazione recante prot. n. 24376 del 7 ottobre 2003, a firma dell'istruttore direttivo tecnico, geom. Rosolino Raffa, si evinceva, tra l'altro, a chiare lettere, che i danni lamentati dalla ricorrente erano stati causati da inesatta esecuzione dei lavori da parte della ditta Pietro Raccuglia, cui l'Amministrazione con la sopracitata nota n. 12736/2003 aveva rivolto apposita intimazione ad adempiere, senza ricevere riscontro circa l'esito dell'eventuale intervento effettuato;

Che con Verbale di deliberazione della Commissione Straordinaria n. 12 del 19 febbraio 2004, dichiarato immediatamente esecutivo, l'Amministrazione si determinava di resistere al giudizio *de quo*, nominando quale legale dell'Ente l'Avv. Paolo Merendino del foro di Palermo;

Ciò premesso:

Visto che il giudizio di cui sopra si è concluso con sentenza n. 107/2010, pronunciata dal Tribunale di Termini Imerese in data 22.02.2010 e



depositata in Cancelleria in data 26.02.2010, con la quale il Giudice adito, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento delle domande formulate dalla Sig.ra Passantino Rosa, ha condannato il Comune di Misilmeri a corrispondere all'attrice a titolo di risarcimento la somma complessiva di € 2.897,12, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo e al pagamento della spese di giudizio in favore di parte attrice, liquidate in complessivi € 3.174,04, oltre IVA e C.P.A. nella misura legalmente dovuta e le spese di C.T.U.;

Vista la nota del 22.06.2010, acclarata al protocollo generale dell'Ente in pari data al n. 26723, in atti, a firma dell'Avv. Paolo Merendino, difensore di fiducia, con la quale lo stesso ha trasmesso il prospetto dell'Avvocato di controparte relativo alle somme dovute dal Comune di Misilmeri alla Sig.ra Passantino Rosa, ammontanti complessivamente ad € 6.872,64 oltre interessi sulla sorte dalla data del prospetto al soddisfo, nonché le spese di registrazione della sentenza in parola;

Vista la propria determinazione n.54/AI del 30.06.2010, con la quale si è provveduto ad impegnare in favore della Sig.ra Passantino Rosa, la cifra forfettaria di € 8.000,00, per far fronte alla liquidazione della somma alla stessa dovuta, scaturente dalla sentenza emessa dal Tribunale di Termini Imerese n. 107/2010, anzi cennata;

Vista la propria determinazione n. 72/A.I del 18.10.2010, con la quale si è provveduto a liquidare la somma di € 6.872,64, in favore della Sig.ra Passantino Rosa, quale cifra dovuta dal Comune in conseguenza della sentenza 107/2010, più volte citata;

Vista la nota del 21.03.2011, acclarata al protocollo generale dell'Ente in data 4.04.2011 al n. 12406, in atti, a firma dell'Avv. Paolo Merendino, difensore di fiducia, con la quale lo stesso ha trasmesso una nota integrativa inoltratagli dall'Avvocato di controparte, relativa ad ulteriori somme dovute dal Comune di Misilmeri alla Sig.ra Passantino Rosa, non contemplate nell'atto di liquidazione già adottato, ammontanti ad € 1.775,67 (spese vive e di C.T.U.);

Ritenuto, per quanto sopra, potersi procedere all'impegno di spesa nonché alla relativa liquidazione della somma di € 1.775,67;

Visto il bilancio del corrente esercizio finanziario, in corso di formazione;

Visto il vigente O.A.EE.LL. nella Regione Siciliana;



DETERMINA

Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente ritrascritti:

1. Impegnare, liquidare e pagare, la somma di € 1.775,67, in favore della Sig.ra Passantino Rosa, nata a Misilmeri il 21 marzo 1948 e ivi residente in Corso Gaetano Scarpello n. 109, C.F. PSS RSO 48C61 F246D, quale importo dovuto da questo Ente, giusta sentenza emessa dal Tribunale di Termini Imerese n. 107/2010, mediante mandato nominativo intestato alla stessa, da riscuotere presso la Tesoreria Comunale, intrattenuta presso la Banca Credito Siciliano – filiale di Misilmeri;
2. Dare atto che la superiore somma di € 1.775,67, trova imputazione sull'intervento codice 1.01.02.03, cap. Peg 124 "Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti" del bilancio corrente esercizio finanziario, in corso di formazione, dando atto che il corrispondente capitolo Peg del bilancio 2010 presentava la stanziamento definitivo di € 125.000,00 e che nel corrente esercizio sullo stesso sono stati assunti impegni per € 100.325,15 ;
3. Dare altresì atto che il superiore impegno viene assunto nel rispetto del 3° comma dell'art. 163 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 e che trattasi di spesa non frazionabile.

Cred. 2684

Imp. n. 330/11


Il Funzionario Responsabile dell'Area I
(dott.ssa Valeria D'Acquisto)



Visto di regolarità contabile Det. n. 35 del 12/04/2011

Il/la sottoscritto/a Dot. me B. Fici, ai sensi dell'art.55, 5° comma, della legge 8.6.1990, n.142, quale risulta sostituito dall'art.6, comma 11, della legge 15.5.1997, n.127;

ATTESTA

l'esatta imputazione contabile e la copertura finanziaria dell'impegno di spesa derivante dal presente provvedimento.-

Li, 11.05.2011

Il Responsabile Area II
Programmazione - Bilancio
Servizi Finanziari e Tributarie
(Dot. me B. Fici)
(Timbro e firma)

Il/la sottoscritto/a _____

ATTESTA

che nel presente provvedimento il visto di regolarità contabile non è dovuto.-

Li, _____

(Timbro e firma)

Affissa all'albo pretorio il 22 MAG. 2011
Defissa il 06 GIU. 2011

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno festivo 22 MAG. 2011, senza opposizioni o reclami.-

Misilmeri, li 06 GIU. 2011

IL SEGRETARIO GENERALE
